

Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 7 ("*riscossione dei contributi*", previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Palermo**

Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 7 ("riscossione dei contributi", previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).

Articolo 1 - Soggetti destinatari	3
Articolo 2 – Determinazione del contributo annuo	3
Articolo 3 – Modalità di pagamento del contributo annuo	3
Articolo 4 – Termine per il pagamento del contributo annuo	3
Articolo 5 – Determinazione dell'indennità per ritardato pagamento dei contributi	4
Articolo 6 - Avviso dell'inadempimento, messa in mora e riscossione coattiva	4
Articolo 7 – Richiesta di dilazione del pagamento	4
Articolo 8 – Riscossione coatta del contributo	5
Articolo 9 – Assegnazione di incarico per il recupero crediti	5
Articolo 10 - Esazione a mezzo ruoli	5
Articolo 11 - Entrata in vigore	5
Articolo 12 - Norme transitorie	5

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Palermo**

Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 7 ("riscossione dei contributi", previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).

Articolo 1 - Soggetti destinatari

Il Presente Regolamento adottato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo nella seduta di Consiglio del 10/11/2008 e modificato nella seduta di Consiglio del 21/12/2017 disciplina le indennità per ritardato pagamento applicabili a tutti i professionisti iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo:

- a. le procedure per la riscossione dei contributi di cui all'art. 7 (*riscossione dei contributi*) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152;
- b. le indennità da applicare nei casi di omesso, ritardato o infedele pagamento dei contributi previsto dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della citata Legge. 3/76 e succ. mod. ed int.

Articolo 2 – Determinazione del contributo annuo

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo, nell'ultima seduta utile di ogni anno (entro il 31/12 di anno), stabilisce, con riferimento al bilancio di previsione e del bilancio di verifica, al 31 dicembre dell'anno in corso, il contributo previsto dall'Art. 13⁽¹⁾ della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, fatte salve le determinazioni del Consiglio della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia in applicazione dell'art. 21 quater⁽²⁾ della stessa Legge e del CONAF in applicazione dell'art. 26⁽³⁾ della suddetta legge n. 3/76 e succ. mod. ed int.

Articolo 3 – Modalità di pagamento del contributo annuo

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo, provvederanno al pagamento del contributo, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, mediante:

- a. pagamento diretto alla segreteria dell'Ordine nei giorni ed orari di apertura;
- b. mediante il pagamento del MAV emesso dall'Ordine per il tramite dell'Istituto finanziario convenzionato, entro il 30 giugno di ogni anno e notificato all'iscritto;
- c. mediante bonifico bancario,
- d. mediante pagamento dilazionato in max 3 rate (da saldare entro giugno di ogni anno), senza costi aggiuntivi, con specifica richiesta di rateizzazione pervenuta all'Ordine entro il 30 gennaio di ogni anno.

L'invio del MAV determina la comunicazione del pagamento nei confronti dell'iscritto, obbligando lo stesso a pagare entro il termine stabilito nell'art. 4 del presente regolamento, secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

In presenza di quote differenziate l'iscritto che intende fruire della riduzione, entro il mese di gennaio dell'anno di competenza, dovrà produrre richiesta documentata circa lo stato giuridico professionale

Articolo 4 – Termine per il pagamento del contributo annuo

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Palermo, provvederanno al pagamento del contributo, stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 lettera l) e art. 26 lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti gli iscritti dei quali al 30 giugno non risultasse pervenuto il pagamento sarà inviato un nuovo avviso di pagamento secondo le seguenti scadenze:

Note

(1) Art. 13 - Attribuzioni del consiglio

“ Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: omissis l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari”;

(2) Art. 21-quater - Funzioni degli organi della Federazione Regionale

“È di competenza dell'assemblea della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: omissis b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto”;

(3) Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

“Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: omissis g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi”;

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Palermo**

Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 7 ("riscossione dei contributi", previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).

- avviso di pagamento da eseguirsi entro il 30 settembre con indennità prevista all'art. 5 del presente regolamento;
- avviso di pagamento da eseguirsi entro il 31 dicembre con indennità prevista all'art. 5 del presente Regolamento;

In ogni caso, qualora l'iscritto moroso non versasse contestualmente alla quota d'iscrizione anche l'indennità di ritardato pagamento, le spese di nuova formulazione dell'avviso e le spese di spedizione, queste verranno addebitate sull'avviso di riscossione tramite MAV della quota dell'anno successivo.

Articolo 5 – Determinazione dell'indennità per ritardato pagamento dei contributi

Gli iscritti che non eseguono il pagamento entro il 30 maggio, con le modalità di cui all'art. 3, in aggiunta alla quota annuale dovranno corrispondere, oltre alle spese per la nuova formulazione dell'avviso di pagamento pari a Euro 1 e alle spese di spedizione, le seguenti somme:

- a. pagamento non eseguito entro il 30 giugno ed eseguito entro il 30 settembre, indennità prevista € 10,00.
- b. pagamento non eseguito entro il 30 settembre ed eseguito entro il 31 dicembre, indennità prevista € ulteriori 20,00.
- c. pagamento non eseguito entro i 30 gg previsti dall'avviso di inadempimento e costituzione di morosità, indennità prevista di ulteriori € 70,00 oltre alle spese per la spedizione dell'avviso di pagamento.

Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il 31 dicembre dell'anno del contributo dovuto, si provvederà alla notifica dell'avviso di inadempimento e costituzione di morosità, oltre ai provvedimenti previsti della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, comminando l'indennità di cui sopra per ogni anno e/o frazione di anno di ritardato pagamento.

E' onere dell'Ordine provvedere all'accertamento e alla verifica dell'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti, dandone immediata comunicazione all'iscritto, e determinando il termine di regolarizzazione dalla ricezione dell'avviso oltre alla comminazione dell'indennità prevista dal presente regolamento ed al pagamento delle spese sostenute per la spedizione dell'avviso e/o degli avvisi di pagamento e costituzione di mora. Trascorsi i termini sopra richiamati qualora l'iscritto non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva la pratica verrà deferita al Consiglio di Disciplina.

Gli iscritti che vedono deferita la loro posizione al consiglio di Disciplina, saranno soggetti all'applicazione per intero delle indennità previste nei precedenti punti a), b) e c) oltre alle spese maturate.

Articolo 6 - Avviso dell'inadempimento, messa in mora e riscossione coatta

L'Ordine, dopo il 31 dicembre di ogni anno, riscontrato l'inadempimento degli obblighi a carico del professionista comunica all'interessato l'inadempienza, mediante l'invio di avviso, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:

- a. l'inadempienza riscontrata;
- b. l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, delle indennità per ritardato pagamento e delle spese sostenute per la spedizione dell'avviso e/o degli avvisi di pagamento;
- c. l'indicazione che entro trenta giorni dalla data di notifica, l'interessato può proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata;
- d. l'indicazione che qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni, entro il termine di cui alla lettera c), l'avviso acquista efficacia di accertamento definitivo;
- e. l'avvertenza che, in mancanza di osservazioni nei termini di cui alla precedente lettera c), l'iscritto è obbligato a regolarizzare la posizione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 5;

Qualora il professionista, comunichi di non aver provveduto al pagamento per motivazioni gravi non dipendenti dalla propria volontà, che possano essere documentate ed accertate, il Consiglio dell'Ordine, potrà, sospendere l'applicazione delle indennità per ritardato pagamento di cui al presente regolamento e concordare con il professionista una dilazione sul saldo.

Articolo 7 – Richiesta di dilazione nel pagamento

Per il professionista che comunica di non aver provveduto al pagamento per motivazioni gravi non dipendenti dalla propria volontà e che possano essere documentate ed accertate, il Consiglio dell'Ordine, potrà sospendere l'applicazione delle indennità per ritardato pagamento di cui al presente regolamento e concordare con il professionista una dilazione sul pagamento che sarà così definita:

- mancato pagamento di una sola annualità: dilazione in 3 rate mensili oltre le spese per la spedizione dell'avviso e/o degli avvisi di pagamento;

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
della Provincia di Palermo**

Procedure di riscossione e indennità per ritardato pagamento in attuazione dell'articolo 7 ("riscossione dei contributi", previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152).

- mancato pagamento di due annualità: dilazione in 5 rate mensili oltre le spese per la spedizione dell'avviso e/o degli avvisi di pagamento con versamento in corrispondenza della prima rata delle spese e delle indennità di ritardato pagamento;

In ogni caso le indennità di ritardato pagamento vengono calcolate per ciascuna annualità con decorrenza 30 giugno sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione.

L'Ordine esperite le opportune verifiche, accertato che il Professionista non abbia provveduto al pagamento per motivi che escludono quelli previsti al presente articolato, provvederà alla comunicazione di diffida secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento ed al recupero del contributo oltre le indennità per ritardato pagamento e le spese, avviando il procedimento di sospensione previsto dall'art. 34 (Cancellazione - Sospensione per morosità) legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 con il deferimento al Consiglio di Disciplina.

Articolo 8 – Riscossione coatta del contributo

Qualora, trascorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), dell'art. 6 del presente regolamento, il Professionista non abbia prodotto osservazioni, e/o non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, con proprio deliberato, procederà alla riscossione coattiva del contributo dovuto, maggiorato delle indennità per ritardato pagamento, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento, e delle spese sostenute per gli avvisi, mediante:

- a) recupero crediti affidando incarico specifico a legale e/o ufficio e/o a società di recupero crediti;
- b) l'iscrizione nei ruoli esattoriali.

Articolo 9 – Assegnazione di incarico per il recupero crediti

Il Consiglio dell'Ordine, verificate le condizioni previste dall'art. 6 del presente regolamento, a carico dell'iscritto, provvederà con specifico deliberato, ad affidare l'incarico di riscossione a legale e/o ufficio legale e/o a società di recupero crediti, di fiducia dell'Ordine, che deve provvedere alla riscossione e/o alla comunicare dell'impossibilità della riscossione entro 180 giorni dal ricevimento dell'incarico.

Il legale e/o l'ufficio legale e/o la società di recupero crediti deve:

- verificare l'esattezza dei dati trasferiti dall'Ordine allo stesso;
- verificare l'esistenza in vita dell'iscritto;
- verificare se il luogo di residenza dichiarato sia quello reale dell'iscritto, nel caso contrario provvederà a comunicare all'Ordine la nuova residenza dell'iscritto;
- procedere al recupero del credito secondo le modalità previste per legge e nell'importo comunicato dall'Ordine nell'incarico trasferito, oltre alle spese sostenute e documentate per il recupero del credito stesso.

Tutte le spese per l'attivazione della procedura di riscossione coatta a mezzo incarico a legale e/o ufficio legale e/o a società di recupero crediti, saranno poste a carico del Professionista inadempiente iscritto all'Ordine.

Articolo 10 - Esazione a mezzo ruoli

Qualora, il contributo dovuto dal Professionista, maggiorato delle indennità per ritardato pagamento e delle spese sostenute per gli avvisi e la procedura di riscossione coatta di cui all'art. 8 del presente regolamento, non sia stato riscosso, il Consiglio dell'Ordine, adottato un proprio deliberato, procederà alla riscossione mediante emissione dei ruoli esattoriali o attraverso altra forma.

Gli importi dovuti all'Ordine e non versati, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, saranno riscossi mediante ruoli esattoriali coattivi resi esecutivi, posti in riscossione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di riscossione delle imposte dirette.

Tutte le somme riscosse tramite ruolo saranno maggiorate, oltre a quanto già determinato dal presente regolamento, degli aggi esattoriali.

Le somme iscritte a ruolo non possono essere pagate in forma diversa.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 06/11/2014.

Articolo 12 - Norme transitorie

Per tutte le violazioni del Professionista antecedenti la data di approvazione del presente regolamento la procedura da adottare sarà quella prevista dagli articoli del presente regolamento senza la comminazione della indennità per ritardato pagamento.